



CITTÀ DI TIVOLI

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Settore proponente: SETTORE X - POLITICHE AMBIENTALI E SVILUPPO SOSTENIBILE - UFFICIO AMBIENTE

Prot. 76035

del 21/09/2026

ORDINANZA N. 307 DEL 21/09/2026

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE – DIVIETO TEMPORANEO DI ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ VENATORIA NELL’INTERO COMPRESORIO DI POMATA, A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ – STAGIONE VENATORIA 2026/2027

Il ViceSindaco

Premesso che:

- la Strada Comunale di Pomata, lunga circa 5 km, inizia dalla fine di Viale Cassiano, uscendo da Tivoli e giunge al Ponte sul Fosso di Pussiano, per poi proseguire nel territorio del Comune di San Gregorio da Sassola e ricollegarsi alla strada provinciale che da Tivoli conduce a San Gregorio;
- la strada venne aperta attorno al 270 a.C. e posta a servizio dei quattro acquedotti che in epoca romana vennero costruiti per condurre l’acqua dalla Valle dell’Aniene verso Roma;
- fino alla realizzazione dell’attuale strada provinciale Tivoli – San Gregorio da Sassola, risalente alla seconda metà del 1800, la Strada comunale di Pomata ha costituito un tratto della via più breve di collegamento tra Tivoli e San Gregorio;
- ad oggi la strada risulta asfaltata per i primi 3 km ed è dotata di un impianto di illuminazione per circa 2 km;
- l’area è abitata da famiglie con residenza continuativa, è frequentata assiduamente da coloro che si dedicano alla coltivazione dei fondi aventi accesso dalla strada medesima ed è utilizzata dai cittadini per passeggiate, corse, attività ciclistiche ed escursionistiche;
- il comprensorio di Pomata non si esaurisce nel solo tracciato della strada comunale, ma è caratterizzato, nel suo complesso, dalla presenza diffusa di abitazioni, fabbricati rurali, fondi agricoli coltivati, aziende, strade interpoderali, sentieri e percorsi pedonali, ciclabili ed escursionistici, utilizzati stabilmente da residenti, agricoltori e cittadini;
- tale configurazione territoriale determina una diffusa e costante compresenza, nell’intero comprensorio, tra le attività della popolazione e l’esercizio dell’attività venatoria;

Vista la nota dell’Associazione Agricustodi di Pomata nella quale è riportato che “[...] durante la stagione venatoria non vengono rispettate da parte dei cacciatori le distanze minime id sicurezza da edifici e strade nelle aree servite dalla strada comunale di Pomata [...] il territorio in questione



Tivoli - Patrimonio Mondiale dell'Umanità





CITTÀ DI TIVOLI

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

è caratterizzato dalla presenza di numerosi nuclei abitati, sentieri pubblici e colture ed in nessun punto è possibile cacciare con armi a canna rigata rispettando le distanze di sicurezza previste dalla normativa vigente [...] Si chiede pertanto l'interdizione temporanea della caccia nell'area al fine di garantire la sicurezza pubblica, preservare la naturale vocazione dell'area a luogo agricolo, di passeggio, sport e socialità, favorire lo sviluppo del territorio basato su turismo lento, sostenibile e sicuro”;

Considerato che:

- l'Amministrazione Comunale, per la stagione venatoria 2026-2027, intende scongiurare l'eventualità del verificarsi di incidenti, così come la possibilità di insorgenza di discussioni e litigi fra cacciatori ed utenti dell'intero comprensorio di Pomata, che in passato si sono verificati provocando tensioni ed allarme sociale, adottando idonee misure per la tutela della incolumità pubblica;
- tale problematica è stata discussa anche nella Commissione Consiliare IV – Commercio, Ambiente, Viabilità del 15 settembre 2026 nella quale sono stati auditi abitanti della zona e appartenenti all'Associazione Agricustodi di Pomata;
- la particolare conformazione del territorio, caratterizzato dalla diffusione di abitazioni, fabbricati rurali, fondi coltivati, strade, sentieri e percorsi abitualmente frequentati, determina una situazione di interferenza non limitata al solo tracciato della Strada comunale di Pomata, ma estesa al comprensorio circostante;
- la contemporanea presenza, all'interno del medesimo territorio, di residenti, lavoratori agricoli, pedoni, podisti, ciclisti, escursionisti e soggetti esercenti l'attività venatoria determina un concreto rischio per l'incolumità delle persone, particolarmente significativo durante il periodo di apertura della stagione venatoria;

Rilevato che:

- la presenza dei cacciatori in aree limitrofe ai centri abitati, in cui si registra la presenza di fabbricati o attività, è regolamentata da quanto previsto dall'art.21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché dalla legge regionale Lazio 2 maggio 1995, n.17 e successive modificazioni, che stabiliscono specifici divieti e distanze di sicurezza per l'esercizio dell'attività venatoria in prossimità di immobili, fabbricati, luoghi di lavoro, vie di comunicazione e strade carrozzabili;
- nel comprensorio di Pomata la distribuzione degli immobili, delle attività agricole, delle strade e dei percorsi determina una estesa sovrapposizione tra le aree astrattamente interessate dall'attività venatoria e le fasce di rispetto e sicurezza stabilite dalla normativa vigente;
- detta interferenza non riguarda esclusivamente il sedime della Strada comunale di Pomata e le sue immediate adiacenze, ma interessa diffusamente l'intero comprensorio territoriale individuato nella fascia compresa tra le strade evidenziate nella planimetria allegata alla presente ordinanza;
- la mera applicazione puntuale delle distanze minime previste dalla normativa vigente non appare, nelle specifiche condizioni territoriali sopra descritte, sufficiente a prevenire il concreto pericolo derivante dalla contemporanea e diffusa presenza di persone e dall'esercizio dell'attività venatoria;





CITTÀ DI TIVOLI

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Constatato che gli episodi verificatisi in passato hanno generato un forte allarme sociale per il concreto pericolo per l'ordine pubblico e per l'incolumità pubblica, dal momento che l'intero comprensorio di Pomata, e non soltanto la relativa strada comunale, risulta abitualmente frequentato per attività agricole, ludico-didattiche, sportive, escursionistiche e ricreative, oltre che per le peculiarità storico-naturalistiche del sito;

Constatato altresì che:

- l'intensa frequentazione dell'area, la diffusione degli insediamenti e la presenza di una articolata rete di strade, sentieri e percorsi rendono il rischio per la pubblica incolumità territorialmente diffuso;
- la particolare conformazione dei luoghi rende pertanto non sufficiente, ai fini della prevenzione del rischio, l'adozione di un divieto circoscritto esclusivamente alla Strada comunale di Pomata e alle sue immediate adiacenze;
- risulta conseguentemente necessario individuare una zona unitaria di interdizione temporanea dell'attività venatoria coincidente con il comprensorio di Pomata, individuato nella fascia compresa tra le strade evidenziate nella planimetria allegata alla presente ordinanza;

Ritenuto per quanto sopra, necessario ed urgente intervenire mediante un provvedimento temporaneo e specificamente delimitato territorialmente, volto alla tutela della pubblica incolumità nell'intero comprensorio di Pomata, al fine di prevenire incidenti e garantire idonee condizioni di sicurezza ai residenti, agli agricoltori e ai numerosi cittadini che frequentano l'area;

Ritenuto altresì che:

- il divieto temporaneo di esercizio dell'attività venatoria nell'area interessata costituisca, alla luce delle concrete condizioni dei luoghi sopra descritte, misura idonea, necessaria e proporzionata rispetto all'esigenza di prevenire gravi pericoli per l'incolumità pubblica;
- la misura è territorialmente circoscritta al comprensorio di Pomata, puntualmente individuato nella planimetria allegata, e temporalmente limitata alla stagione venatoria 2026/2027;
- l'interdizione non comporta un divieto generalizzato dell'attività venatoria sull'intero territorio comunale di Tivoli, restando impregiudicato il suo esercizio nelle altre aree nelle quali esso sia consentito dalla normativa vigente;
- la delimitazione cartografica dell'area è necessaria al fine di assicurare la certezza, la conoscibilità e l'effettiva applicabilità del divieto;

Preso atto del “Calendario Venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2026/2027” di cui al Decreto del Presidente della Regione Lazio 15 giugno 2026, n. T00090, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 49 del 18 giugno 2026, dal quale si evince che la stagione venatoria ha inizio il 20 settembre 2026 e termina il 31 gennaio 2027 compresi, fatto salvo quanto previsto dal medesimo calendario venatorio;

Constatato che il presente provvedimento, muovendo dalle specifiche condizioni territoriali e di rischio sopra accertate, è volto esclusivamente a prevenire gravi pericoli per la pubblica incolumità e presenta carattere temporaneo, straordinario e territorialmente delimitato;





CITTÀ DI TIVOLI

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Visto l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., ai sensi del quale il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visti

- la legge 11 febbraio 1992, n. 157;
- la legge regionale Lazio 2 maggio 1995, n. 17 e successive modificazioni;
- l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- il Calendario venatorio regionale e regolamento per la stagione 2026/2027, approvato con Decreto del Presidente della Regione Lazio 15 giugno 2026;
- la planimetria allegata al presente provvedimento, recante l'area del comprensorio di Pomata interessato dal divieto;

ORDINA

per l'intero periodo di apertura della stagione venatoria 2026/2027 e, pertanto, **dal 21 settembre 2026 al 31 gennaio 2027, il divieto temporaneo di esercizio dell'attività venatoria nell'intero comprensorio territoriale di Pomata ricadente nel Comune di Tivoli, nella fascia compresa tra le strade evidenziate nella planimetria allegata alla presente ordinanza**, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

In particolare:

1. È vietato nell'intera area sopra menzionata l'esercizio dell'attività venatoria in qualsiasi forma, sia in forma vagante sia mediante appostamento temporaneo, nonché mediante ogni altra modalità comportante l'impiego di armi o di altri mezzi destinati all'abbattimento della fauna selvatica, fatte salve le attività espressamente consentite o disposte dalle autorità competenti ai sensi della normativa vigente.
2. Nell'intera area sottoposta a divieto è vietato sparare o esplodere colpi con armi da caccia, indipendentemente dalla direzione del tiro.
3. È vietato portare o trasportare all'interno dell'area armi da caccia cariche o comunque in condizioni di immediato impiego.
4. È vietato attraversare strade, sentieri, percorsi pedonali, ciclabili ed escursionistici ricompresi nell'area con arma carica.
5. È altresì vietato effettuare tiri dall'esterno dell'area sottoposta a divieto qualora la traiettoria possa attraversare, interessare o ricadere all'interno dell'area medesima.
6. Il mero attraversamento dell'area da parte di soggetti autorizzati all'esercizio venatorio al fine di raggiungere zone nelle quali la caccia è consentita è ammesso esclusivamente con arma scarica e custodita nel rispetto della normativa vigente.





CITTÀ DI TIVOLI

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

7. Restano esclusi dal presente divieto gli interventi autorizzati o disposti dalle autorità competenti secondo la legislazione vigente, nonché le attività istituzionali svolte dalle Forze di polizia e dagli altri soggetti pubblici nell'esercizio delle rispettive funzioni.

8. Il divieto ha carattere temporaneo e straordinario ed è disposto esclusivamente per il periodo sopra indicato, in ragione delle specifiche condizioni di rischio per la pubblica incolumità accertate nel comprensorio di Pomata.

DISPONE

- che il perimetro della zona sottoposta al divieto di esercizio dell'attività venatoria sia quello risultante dalla planimetria allegata alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- che siano collocate idonee tabelle recanti l'indicazione del divieto temporaneo di esercizio dell'attività venatoria nei principali punti di accesso al comprensorio e, ove necessario, lungo il relativo perimetro;
- che il presente provvedimento sia esecutivo dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Tivoli e produca effetti, quanto al divieto di esercizio dell'attività venatoria, dal 21 settembre 2026 al 31 gennaio 2027, in conformità al Calendario venatorio della Regione Lazio;
- che sia data massima diffusione al presente provvedimento;
- che il rispetto del provvedimento sia assicurato, ciascuno per le proprie competenze, dai Carabinieri forestali – Regione Carabinieri Forestale “Lazio”, dalla Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale, dalla Polizia locale del Comune di Tivoli e dagli ulteriori organi di vigilanza competenti secondo la normativa vigente;
- che le eventuali violazioni siano perseguite secondo le disposizioni sanzionatorie applicabili previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia venatoria e dalle ulteriori norme eventualmente applicabili;
- che l'applicazione dell'art. 650 del codice penale avvenga nei casi e nei limiti in cui ne ricorrano i relativi presupposti di legge;

AVVERTE

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

DISPONE ALTRESÌ

che la presente ordinanza sia resa nota alla cittadinanza in modo da assicurarne la più ampia conoscenza a tutti gli interessati mediante:

- pubblicazione sul sito web del Comune di Tivoli;
- pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;

Copia della presente ordinanza è inoltre inviata, per quanto di competenza:

- alla Prefettura di Roma- protocollo.prefrm@pec.interno.it ;





CITTÀ DI TIVOLI

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

- al Comando di Polizia Locale - ufficio.comando@pec.comune.tivoli.rm.it ;
- alla Regione Carabinieri Forestale “Lazio” – Nucleo di Guidonia Montecelio - frm43063@pec.carabinieri.it ;
- alla Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale - polizialocale@pec.cittametropolitanaroma.it ;
- al Commissariato della Polizia di Stato - comm.tivoli.rm@pecps.poliziadistato.it ;
- al Comando della Compagnia Carabinieri di Tivoli - trm21281@pec.carabinieri.it ;
- al Corpo dei Vigili del Fuoco - com.roma@cert.vigilfuoco.it ;
- alla Regione Lazio – Direzione Regionale competente in materia di agricoltura, caccia e pesca - agricoltura@pec.regione.lazio.it ;
- alle Associazioni venatorie locali;
- all’Associazione Agricustodi di Pomata.

Tivoli, li 21/09/2026

IL VICESINDACO

F.TO GIORGIO STRAFONDA



Tivoli - Patrimonio Mondiale dell'Umanità

Palazzo San Bernardino – Piazza del Governo, 1 – 00019 Tivoli (Roma) – Tel. 0774 4531 – www.comune.tivoli.rm.it – info@pec.comune.tivoli.rm.it





CITTÀ DI TIVOLI

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (N. 3920)

Dati identificativi dell'ordinanza:

Numero 307 del 21/09/2026

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE – DIVIETO TEMPORANEO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA NELL'INTERO COMPENSARIO DI POMATA, A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ – STAGIONE VENATORIA 2026/2027

Dell'Ordinanza 307 del 21/09/2026, ai sensi dell'art 124, comma 1°, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267, viene iniziata da oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e contestualmente, ai sensi dell'art. 125 del citato Decreto Legislativo.

Tivoli, li 21/09/2026

LA SEGRETERIA DEL SINDACO

F.TO LA SEGRETERIA DEL SINDACO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Tivoli.



Tivoli - Patrimonio Mondiale dell'Umanità

Palazzo San Bernardino – Piazza del Governo, 1 – 00019 Tivoli (Roma) – Tel. 0774 4531 – www.comune.tivoli.rm.it – info@pec.comune.tivoli.rm.it

